



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 09-08-2019	Oggetto: Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e adeguamento dotazione organica.
-------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **12:30**, nell'Ufficio del Sindaco sito nel Municipio di Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Saba Mauro Salvatore	Sindaco	Assente
Lochi Francesca	Assessore	Assente
Sanna Lucia	Assessore	Presente
Medde Efisio	Assessore	Presente
Mele Franco Lino	Assessore	Presente

Presenti **n. 3**, assenti **n. 2**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2° comma Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede la seduta il Vice Sindaco Mele Franco Lino il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, della L. 27 dicembre 1999, n°449, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale prevedendo, altresì, che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000 stabilisce testualmente *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;

- l'art. 91 del n°267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge n°311/2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del Decreto Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n°448/2001 è attribuito agli Organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165, recante “ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*” , come modificato da ultimo dal Decreto Lgs. 25/05/2017, n°75;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. (...omissis) ... Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n°75/2017, sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°173 del 27/07/2018, sono state emanate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal Decreto Lgs. n°75/2017, il concetto di “dotazione organica” non deve essere espresso in termini numerici dei posti ma si deve tradurre, d'ora in avanti, come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione

del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

CHE, pertanto, il concetto di dotazione organica ed il suo sviluppo triennale, si traduce nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, come in avanti indicate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n°31 del 23/10/2018 recante “ Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2018/2020.”;

RILEVATO, altresì, che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

VISTO, al riguardo, l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a Patto di stabilità (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dall'art.1 comma 762, della Legge n. 208/2015) (*Legge di Stabilità 2016*), prevedendo che:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) **LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;**

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;* c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (101) (106) ((114))*

557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”; (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. n°90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n° 114/2014);*

CONSIDERATO che le deliberazioni della Sezione autonomie Corte Conti, n. 25/2014 e n°28/2015, hanno chiarito che il nuovo parametro relativo *al valore medio del triennio precedente* cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della Legge n. 208/2015 (*Legge di Stabilità 2016*), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”;

PRECISATO che in base al precitato art.1 comma 557-ter 4, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale (comma 557), si applica il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, come previsto dall'art.76 comma 4 D.L. n°112/2008, convertito in Legge n°133/2008;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.Lgs. n°165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n°183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere:

CONSIDERATO che, pertanto, le pubbliche amministrazioni, prima di dare corso ad assunzioni di personale con qualsiasi tipologia contrattuale, devono dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni che costituiscono vincoli di spesa sul bilancio ed in materia di contenimento delle spese, ivi comprese quelle relative al personale:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28/12/2015, n° 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11/12/2016, n°232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1quinquies D.L. 24/06/2016, n°113, convertito in Legge 07/08/2016, n°160);
- 4) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, D.L. 29/11/2008, n°185, convertito in Legge 28/01/2009, n°2 n materia di certificazione del credito;
- 5) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11/12/2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24/12/2012, n°243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;
- 6) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Lgs. 27/10/2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Lgs.18/08/2000, n°267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 7) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27/12/2006, n°296);
- 8) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27/12/1997, n. 449, art.6, Decreto Lgs. n°165/2001 e art.91 Decreto Lgs.n°267/2000) e rideterminata la dotazione organica;
- 9) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di esubero (art. 33, comma 1, Decreto Lgs. n°165/2001 come modificato dall'art.16 della Legge 12/11/2011, n°183);
- 10) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Lgs. 11/04/2006, n°198 e art. 6, comma 6, Decreto Lgs. n°165/2001);

DATO ATTO, a tal fine, che questo Ente ha rispettato i vincoli di cui sopra, volti al contenimento delle spese e adempimenti propri dell'Ufficio in materia di Bilancio (punti da 1) a 5), come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario,, con relazione allegata alla presente deliberazione (All. A+All. A1 e A2);

DATO ATTO, altresì, che in relazione al rispetto dei restanti vincoli (da 6 a 10), sono stati attuati i corrispondenti adempimenti, per cui si richiamano le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:
 - n°07 del 07/05/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021 ed il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
 - n°.. del 23/07/2019 è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2018;

- della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:
 - n°31 del 23/10/2018, con la quale si è provveduto all'approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, è stata confermata la dotazione organica dell'Ente stata effettuata la Ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze, ex art. 6 e 33 del Decreto Lgs. n°165/2001, come modificato dall'art.16 della Legge n°183/2011, dando atto che l'Ente non presenta condizioni di soprannumero di dipendenti o di eccedenza di personale;
- n°24 del 03/10/2018 relativa all'approvazione del Piano delle Performance individuale ed organizzativa/Piano degli Obiettivi del personale dipendente per l'anno 2018, (ai sensi dell'art.169, comma 3-bis del Decreto Lgs. n°267/2000, il piano della performance degli Enti locali è unificato nel PEG);
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n°7 del 12/02/2018 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, ai sensi del Decreto Lgs. n°198/2006 che modificato la Legge n°125/1991;

RILEVATO, inoltre, che questo Ente:

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto di gestione anno 2018 approvato con la suddetta deliberazione C.C. n°08/2019, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allo stesso allegata;
- avendo un numero di dipendenti inferiori a 15, non è soggetto all'obbligo della riserva dei posti in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 12/03/1999, n°68;

DATO ATTO che ai sensi del succitato art. 33 del D.Lgs. n°165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n°183/2011, sulla base della ricognizione effettuata dai Responsabili dei Servizi, ciascuno con riferimento agli uffici di competenza, anche per l'anno 2019 non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

VISTI:

- l'art. 9, comma 28 del D.L. n°78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n°122/2010, che, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n°90/2014 convertito in Legge n°114/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge n°296/2006, l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- il D.L. n°95/2012, convertito con modificazioni in legge n°135/2012, ed in particolare gli articoli 2 e 16 riguardanti disposizioni sulla riduzione delle dotazioni organiche e delle spese per il personale nelle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 228 della legge n°208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto la modifica dell'art. 3, comma 5-quater del D.L. n°90/2014, convertito in Legge n°114, disponendo che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

- per gli anni 2017 e 2018 la capacità assunzionale è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente dell'anno precedente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati, come definito con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che l'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n°50, convertito con Legge n°96/2017, ha modificato la suddetta norma di cui all'art.1, comma 228 della legge n°208/2015, prevedendo, al 3° capoverso, che, per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle

entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.L. n° 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n° 114/2014 e, successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO il D.L. 28/01/2019, n°4, convertito con modifiche dalla L. 28/03/2019, n°26, che all'art. 14-bis, comma 1, lettera b) :

- modificando l'art.3 del D.L. n°90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n°114/2014, consente l'utilizzo dei risparmi delle cessazioni dell'anno e dei resti non utilizzati nelle assunzioni del quinquennio precedente, mentre prima erano riferiti al triennio precedente;
- con l'introduzione, allo stesso articolo 3, del comma 5-sexies, viene stabilito che, *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*;

RILEVATO che con il recente dal D.L. 30/04/2019, n°34, convertito dalla Legge 19/06/2019, n°56 (c.d. Decreto Concretezza), entrato in vigore il 07 luglio 2019, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, tese a semplificare le relative procedure, rendendo facoltativo il ricorso all'esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto Lgs. n°165/2001;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con propria deliberazione n°24 del 03/10/2018;

DATO ATTO che in data 30 novembre 2017 si è verificata la cessazione dal servizio di n.1 dipendente cat. D1 – Istruttore direttivo contabile e che nel 2018, previa comunicazione sulla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del Decreto Lgs. n°165/2001 ed esperimento della mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.30 del medesimo Decreto, avendo queste ultime dato esito negativo, è stata avviata la procedura per la copertura del posto tramite lo scorrimento di graduatorie di altri Comuni;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n°45 del 17/07/2019, si è preso atto della conclusione, con esito infruttuoso, anche del procedimento di copertura del posto di Istruttore direttivo contabile mediante lo scorrimento di dette graduatorie;

VISTA la Legge 30/12/2018, n°145 (Legge finanziaria 2019);

VISTO, nello specifico, l'art.1 della Legge 30/12/2018, commi 361 e 362, i quali prevedono testualmente:

361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. “;

VISTO il D.L. 28/01/2019 n°4, convertito con modifiche dalla L. 28/03/2019, n°26, che all'art. 14-ter,

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego). Il quale stabilisce testualmente che “1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. ..”;

DATO ATTO che in materia di scorrimento di graduatorie proprie o di altre amministrazioni è di recente intervenuta la Deliberazione n. 36/2019/PAR Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Regione Sardegna, depositata il 3 Luglio 2019, la quale, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, n°145/2018, ritiene che la nuova disciplina, l'art. 1, comma 361, di detta Legge n. 145/2018, (“nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l'utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra amministrazione;

EVIDENZIATO che tale pronuncia costituisce una novità interpretativa che ha destato non poche discussioni a livello dottrinale e tra gli esperti in materia, facendo emergere la considerazione che la suddetta disposizione della Legge n°145, comma 361, riguarda le graduatorie di concorsi banditi dopo il 2019 e non quelle formate negli anni antecedenti, fermo restando il loro periodo di vigenza secondo quanto previsto dalla stessa disposizione normativa;

CONSIDERATO che in base a quanto suesposto si attendono maggiori chiarimenti in merito all'utilizzo delle stesse graduatorie, come finora avvenuto in base alla normativa vigente, posto che - come peraltro indicato nella suddetta deliberazione della Corte dei Conti Sez. Sardegna n°36/2019 - non risultano abrogate espressamente dalla legge n. 145/2018, sia l'art. 9 della legge n. 3/2003, sulla possibilità di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione., sia l'art.3, comma 61 della legge n. 350/2003, il cui terzo periodo stabilisce che “in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate ... possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”.;

ATTESO, al riguardo, che in data 29 maggio 2019 è stato presentato il ricorso n°62, per questione di legittimità costituzionale, del succitato art. 14-ter, primo comma, del Decreto Legge n°4/2019 come convertito in legge n°26/2019 che limita la limitatissima possibilità di utilizzo delle graduatorie

approvate a seguito di concorsi per l'accesso al pubblico impiego, per violazione degli articoli 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma Costituzione nonché degli articoli 5 e 120 Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione, argomentando che l'utilizzo delle graduatorie, con validità triennale, per gli stessi profili professionali è del tutto rispondente ai detti principi e a quello dell'economicità dell'azione amministrativa, con risparmio di tempo e di denaro]

VISTO il D.L. 28/01/2019 n°4, convertito con modifiche dalla L. 28/03/2019, n°26, che all'art. 14-bis,

comma 1, lettera b) introduce il comma 5-sexies all'art. 3, del D.L. n°90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n°114/2014: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

DATO ATTO che, successivamente all'adozione della suddetta programmazione del fabbisogno del personale 2018/2020, nel corso del 2019 si sono verificate nell'Ente le seguenti variazioni nella dotazione organica:

- in data 17/06/2019 (ultimo giorno lavorativo) è cessato dal servizio n. 1 Agente di Polizia locale (Vigile urbano), categoria "C", in ruolo a tempo pieno presso l'Area Vigilanza, trasferito al Comune di San Vero Milis tramite l'istituto della mobilità (GC nullaosta n°48 del 07/05/2019) – Determinazione Resp.le Serv. Amministrativo assunzione c/o Comune di San Vero Milis n°270 del 24/06/2019;

CONSIDERATO che allo stato attuale non sono note le cessazioni di personale che avverranno negli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi la capacità assunzionale connessa alla spesa delle citate cessazioni dovrà essere aggiornata nel corso dell'anno;

VISTA l'attuale dotazione organica dell'Ente, approvata con propria deliberazione n°31/2018, che prevede n. 13 unità di personale, di cui n. 1 posto vacante (Istruttore contabile);

RILEVATO che la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui al suddetto articolo 1, comma 557 quater, della Legge n°296/2006 e successive modifiche e integrazioni, è pari a € 574.203,55, come risulta dall'allegata relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CHE in base a detta relazione, la spesa del personale in servizio è pari a € 497.946,26 e che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 (quale spesa media del triennio) ammontano a:

- € 509.294,23 il limite di spesa per il personale da assumere a tempo indeterminato;
- € 126.499,52. il limite di spesa per il personale da assumere a tempo determinato con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n°78, convertito in Legge n°122/2010 (limite del 100/% per gli enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale com'è il caso di questo Ente - altrimenti 50%);

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico e dato atto che tale spesa media ammonta a € 574.203,55;

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019/2021, l'Ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

- Personale di ruolo a tempo indeterminato: € 476.932,45;
- Personale di ruolo a tempo determinato a tempo parziale: € 21.013,81;

per una spesa totale ammontante a € 497.946,26 che dunque è inferiore alla spesa potenziale massima;

DELIBERA DI GIUNTA n.69 del 09-08-2019 COMUNE DI RIOLA SARDO

RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio Comunale n°7 e n°8 del 07/05/2019, relative, rispettivamente all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei suddetti vincoli dettati dalle norme vigenti in materia di personale, le seguenti assunzioni:

Anno 2019 – Tempo indeterminato:

- Assunzione di n.1 dipendente cat. D1 – Istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part time a n. 28 ore settimanali – Modalità di reclutamento: concorso pubblico per esami previo espletamento mobilità (riapertura termini)- artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);
- Titolo di studio/Requisito di accesso: Diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio – Scienze dell'Economia e Scienze economico-Aziendali o equipollenti;
- Assunzione di n.1 dipendente cat. C1 – Istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali - previo espletamento mobilità in entrata (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001) ;

Anno 2019 – Tempo determinato:

- Assunzione di n.1 dipendente cat. D o Cat. C – Istruttore direttivo contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;
- Assunzione di n.1 dipendente cat. C1 - Istruttore di vigilanza, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Anno 2020:

Al momento non si prevedono cessazioni e quindi nessuna assunzione.

Anno 2021:

Al momento non si prevedono cessazioni e quindi nessuna assunzione.

RITENUTO di provvedere all'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, ed all'adeguamento della dotazione organica per la previsione del posto vacante di Vigile urbano;

RITENUTO, altresì, di prevedere che il Comune possa, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici del Servizio Finanziario e del Servizio Vigilanza, tenuto conto della vacanza dei posti, come sopra esposto, mediante utilizzo di personale di altri Enti, in orario extra ufficio, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n°311/2004, a titolo esemplificativo, per far fronte ad esigenze stagionali del servizio di vigile urbano in quanto Comune di Riola Sardo è interessato dai notevoli flussi turistici;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*” e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale il quale esprime parere favorevole sulla programmazione in oggetto, riguardante la struttura organizzativa dell'Ente;

DELIBERA DI GIUNTA n.69 del 09-08-2019 COMUNE DI RIOLA SARDO

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

ACQUISITO il parere, altresì, il parere favorevole espresso in data 09.08.2019, prot. com.le n°4134 dal Revisore dei conti, Dr. Marco Atzei, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

Di approvare la variazione alla dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio alla data odierna, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (All. 1);

Di approvare il Piano triennale dei fabbisogno del personale 2019/2021, nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, per l'anno 2019, le seguenti assunzioni:

Anno 2019 – Tempo indeterminato:

Assunzione di n.1 dipendente cat. D1 – Istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part time a n. 28 ore settimanali – Modalità di reclutamento: concorso pubblico per esami previo espletamento mobilità (riapertura termini)- artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

– Titolo di studio/Requisito di accesso: Diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio – Scienze dell'Economia e Scienze economico-Aziendali o equipollenti;

- Assunzione di n.1 dipendente cat. C1 – Istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali - previo espletamento mobilità in entrata (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001) ;

Anno 2019 – Tempo determinato:

- Assunzione di n.1 dipendente cat. D o Cat. C – Istruttore direttivo contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

- Assunzione di n.1 dipendente cat. C1 - Istruttore di vigilanza, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Anno 2020:

Al momento non si prevedono cessazioni e quindi nessuna assunzione.

Anno 2021:

Al momento non si prevedono cessazioni e quindi nessuna assunzione.

Di prevedere che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, per far fronte ad esigenze stagionali del servizio di vigile urbano in quanto Comune di Riola Sardo è interessato dai notevoli flussi turistici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 D.L. convertito in Legge n. 122/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) e di contenimento della spesa del personale;

Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni., in tema di contenimento della spesa di personale;

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Di allegare la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (All. 2);

Di allegare, altresì, il parere espresso dal Revisore dei conti, Dr. Marco Atzei, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 3);

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo della trasmissione della presente deliberazione all’Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 come aggiornato con Decreto Lgs. n°97/2016;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, data la necessità di avviare con urgenza le procedure per le assunzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mele Franco Lino

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla **regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
De Faveri Mirella

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Il Responsabile del servizio
Saba Mauro Salvatore

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata dal 09-08-2019 per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.riolasardo.or.it/> al n. **474** del Registro.

Riola Sardo, 09-08-2019

L'impiegato incaricato
De Faveri Mirella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 09-08-2019 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il Prot. n. **4168** del 09-08-2019.

Riola Sardo, 09-08-2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu